/REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D'Alia Presidente (relatore)

Sabrina Facciorusso Primo Referendario

Guido Tarantelli Primo Referendario

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 23926** del registro di Segreteria, relativo al **conto giudiziale n. 41066**, reso dall'agente contabile **PANEBIANCO ANNA** (cod. fisc.: PNBNNA61C53L0551I), consegnatario della Casa Circondariale Catanzaro, Ministero della Giustizia – Dipartimento Penitenziario, avente a oggetto il Conto del Materiale per l'esercizio 2021.

- costituito in giudizio -

Visti il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;

Vista la relazione del Magistrato designato;

Data per letta, nella pubblica udienza del 17 settembre 2024, la relazione del Giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, e uditi, per l'amministrazione penitenziaria, la dott.ssa Caterina Arrotta, e il Pubblico Ministero, nella persona S.P.G. dott. Costantino Nassis, che hanno concluso come da verbale di udienza. È, altresì, comparso l'agente contabile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con **relazione di irregolarità** n. 8/2024, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a

oggetto il conto n. 41066, reso dalla signora Anna Panebianco, nella qualità di consegnatario della Casa circondariale di Catanzaro, relativo al Conto del Materiale per l'esercizio finanziario 2021. Il Magistrato designato ha rappresentato che, con resa SIRECO n. 424401 del 1° dicembre 2022, è stato depositato il conto giudiziale sottoscritto dall'agente contabile e munito del visto di approvazione da parte del Direttore della Ragioneria Generale dello Stato. Ha, inoltre, precisato che la gestione amministrativo-contabile del materiale mobile degli istituti penitenziari è disciplinata dal R.D. n. 1908/1920, come integrato dalla successiva disciplina in materia di contabilità generale dello Stato, e, in particolare, dall'art. 44 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti oltre che dall'art. 569 del R.D. n. 1908/1920 cit.. Il Magistrato designato ha, inoltre, affermato che la gestione contabile in esame è riassunta nel modello 57 che rappresenta il conto giudiziale del materiale, dal quale emerge che **il conto è stato reso solo a valore e non anche a quantità,** nonostante gli artt. 32, 33, 194 (ed anche le disposizioni di cui agli artt. 626 e 629) del R.D. n. 827/1924 impongano al consegnatario di beni di rendere il conto giudiziale della loro gestione secondo la specie, qualità, categoria di ciascuno, e anche secondo il valore risultante dagli inventari, l'art. 24 del d.P.R. n. 254/2002 abbia ribadito il contenuto minimo del conto giudiziale del consegnatario per come sopra riportato e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato abbia attivato in ambiente *web*, sin dall'esercizio finanziario 2009, il nuovo sistema denominato SIGMA DAP per la gestione dell'intera contabilità del patrimonio. Inoltre, il "Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l'esame dei conti giudiziali" delle Sezioni riunite in sede consultiva, approvato

con parere n. 2/2015/Cons, con riguardo al conto giudiziale dei beni mobili ha data indicazioni precise al riguardo. Il Magistrato designato ha osservato, infine, che la documentazione trasmessa nel corso dell'istruttoria non è apparsa sufficiente ai fini del compiuto esame del conto giudiziale in questione ed ha, pertanto, concluso che **la rappresentazione della gestione sarebbe insufficiente e incompleta perché riferita solo al valore dei beni senza alcun riferimento alle quantità.** Ha chiesto, quindi, la fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di conto in esame, sottoponendo al Collegio **la questione preliminare relativa alla procedibilità** o meno dell'esame del conto e l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 145 c.g.c..

II. Con **decreto presidenziale** n. 45/2024 del 1° marzo 2024, ritualmente comunicato insieme alla relazione di irregolarità all'amministrazione penitenziaria, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M., è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza pubblica del 19 settembre 2024.

III. Con **memoria**, depositata il 9 agosto 2024, l'agente contabile si è costituito in giudizio e ha, tra l'altro, trasmesso il prospetto generale e analitico del conto giudiziale ed affermato che gli stessi sarebbero conformi alle previsioni dell'art. 626 del R.N. n. 827/1924. Ha, infine, aggiunto che l'amministrazione non dispone di un sistema informatico che permetta automaticamente di distinguere i beni sottoposti a debito di custodia da quelli sottoposti a debito di vigilanza.

IV. All'**udienza pubblica** del 17 settembre 2024, per l'amministrazione penitenziaria, è comparsa la dott.ssa Caterina Arrotta che ha concluso come

da verbale di udienza. Il Pubblico Ministero ha concluso rimettendosi alle valutazioni del Collegio. È, altresì, comparso l'agente contabile. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Questo Collegio ritiene che, in ragione della memoria difensiva dell'agente contabile e, soprattutto, dei documenti alla stessa allegati e depositati il 9 agosto 2024, il conto giudiziale n. 41066 sia procedibile. Come è noto, "*secondo costante giurisprudenza della Corte dei conti, anche documenti, che non presentano tutti i requisiti formali previsti per i conti giudiziali dalla disciplina di settore, possono ritenersi sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo della resa del conto e quindi ai fini dell'instaurazione del giudizio di conto; ma a condizione che essi abbiano un contenuto minimo, tale da consentire alla Sezione di procedere al riscontro della correttezza dei dati indicati e della correttezza della gestione. In mancanza di tale contenuto, come si è detto, il giudizio è improcedibile.*" (cfr., da ultimo, tra le tante, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 66 del 9 maggio 2023). È, altresì noto, che, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1214/1934, la giurisdizione di conto si estende anche a coloro che sono incaricati "*di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato*" e che, ai sensi dell'art. 569 del R.D. n. 1908/1920, "*Chiuso l'esercizio finanziario, per l'Amministrazione domestica e delle manifatture sono inviati al Ministero il conto economico della gestione, il conto giudiziale dei proventi ed il conto giudiziale del materiale, che comprende anche quello del fabbricato, corredati dei relativi documenti. Conti giudiziali separati si rendono anche al termine di ogni gestione contabile.*". Inoltre, l'art. 626 del R.D. n. 827/1924 prevede espressamente che "*Il conto giudiziale dei contabili*

di materie deve dimostrare: a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione. Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi. Le materie che per loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità, o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall'amministrazione. Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità delle operazioni stesse.". Il conto giudiziale in esame originariamente presentato dall'agente contabile non risulta conforme alle previsioni dell'art. 626 del R.D. n. 827/1924, ove si consideri che il debito e il credito, per gli oggetti e le materie maneggiati dal contabile, non sono stati indicati secondo la loro quantità e non sono stati dimostrati nel conto secondo la specie, la qualità, le categorie in cui gli oggetti sono qualificati (pur risultando un generico richiamo alla numerazione per categorie dei beni) e le nomenclature stabilite dall'amministrazione, ma solo per valore, rendendo impossibile il riscontro della correttezza dei dati indicati e della

correttezza delle gestione. Né, ad avviso del Collegio, tale carenza originaria è stata superata dal riscontro alla nota istruttoria del Magistrato designato da parte dell'amministrazione penitenziaria, che ha fornito ulteriori elementi documentali di per sé inidonei ad un esame sostanziale del conto giudiziale secondo la normativa e la giurisprudenza sopra richiamati. Viceversa, appare dirimente la documentazione prodotta, in ordine alla procedibilità del conto giudiziale, ove si consideri che il contabile a materia si è fatto carico di rendere intellegibile, ai sensi dell'art. 626 del R.D. n. 827/1924, i dati che sono necessari al giudice contabile per la verifica della correttezza dei dati indicati nel conto e della gestione del contabile. Infatti, i prospetti riepilogativi versati in atti, consentono di esaminare il conto giudiziale anche nella parte relativa alle quantità, alla specie, alla qualità, alle categorie, secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, dei beni mobili per i quali l'agente contabile è titolare di un debito di custodia. La documentazione trasmessa dall'agente contabile consente, quindi, di esaminare il conto rendendolo procedibile.

II. Questo Collegio, preso atto della produzione documentale, dispone, pertanto, di rimettere gli atti al Magistrato designato affinché prosegua l'attività istruttoria sul conto giudiziale in esame.

Il Magistrato designato, nello svolgimento dell'attività istruttoria, dovrà anche:

- accertare che il conto giudiziale oggetto di verifica contenga tutti i beni per i quali sussiste obbligo di rendicontazione, individuati all'articolo 673 del R.D. n. 1908/1920;

- acquisire, ai fini del supplemento istruttorio, ove non già in atti, la

disciplina generale e di settore applicabile all'amministrazione penitenziaria (con particolare riguardo alle eventuali circolari e direttive adottate dall'amministrazione penitenziaria);

- verificare la qualificazione dei soggetti che hanno ricevuto in consegna i beni da parte dell'agente contabile;

- accertare, anche utilizzando la tecnica della campionatura (ove le operazioni siano di notevole entità), la sussistenza del debito di custodia, costituito dalle materie esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione (risultanti degli inventari dell'anno 2020 e 2021) e da quelli avuti in consegna nel corso del periodo oggetto di verifica (verificati attraverso le fatture d'acquisto e l'inventario), del credito, costituito dai valori distribuiti (riscontrati tramite i verbali di consegna, che dovranno essere completi, tra l'altro, della data) e delle rimanenze, costituite dai valori che sono rimasti presso l'agente a chiusura del periodo di riferimento;

- accertare, inoltre, la sussistenza della documentazione utile a perfezionare la cessione dei beni;

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, non definitivamente pronunciando, **dichiara procedibile il conto giudiziale n. 41066**. Dispone la rimessione degli atti al Magistrato designato ai fini del completamento dell'istruttoria nei termini indicati in motivazione. Fissa il termine del **12 marzo 2025** per il deposito della relazione da parte del Magistrato designato e, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza dell'**15 aprile 2025**. Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2024.

Il Presidente e relatore

Cons. Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositato in data 19/09/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente